Città di Tagliacozzo

Regolamento
per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano, l'occupazione degli spazi pubblici e di uso pubblico da parte di bar, ristoranti, pub, enoteche e altre attività commerciali

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è un atto normativo le cui disposizioni regolano l'ordinata attività degli esercizi commerciali e imprenditoriali quali bar, ristoranti, pub, enoteche e similari della città di Tagliacozzo, sotto il profilo del decoro e dell'arredo urbano, nonché l'occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico delle aree destinate prevalentemente a ristoro all'aperto su cui possono essere installati elementi di arredo a carattere temporaneo.

2. Esso si pone l'obiettivo di perseguire il pubblico interesse e la tutela dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e del decoro pubblico di Tagliacozzo che, oltre ad essere Città d'arte, gode anche dell'appartenenza al Club nazionale dei Borghi più belli d'Italia.

3. La finalità prevalente del presente strumento è il rispetto dei precetti in esso contenuti, oltre alla predisposizione di linee guida operative che possano essere di ausilio per tutti gli operatori sia interni alla Pubblica Amministrazione che esterni alla stessa.

Art. 2 PRINCIPI

1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlate allo svolgimento delle attività commerciali quali ad esempio bar, ristoranti, pub, enoteche e altre attività di cui al titolo del presente Regolamento, nonché attività commerciali che prevedano l'utilizzo dell'esposizione della merce al di fuori degli ambienti interni, costituisce il complesso degli elementi che concorrono a definire l'uniformità dell'immagine della città; a tale scopo la loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche e del paesaggio.

2. Il presente regolamento adotta come principio base il conseguimento dell'uniformità ed omogeneità degli elementi di arredo, nonché del decoro complessivo degli stessi al fine di preservare il valore storico ed ambientale della città di Tagliacozzo e dunque del suo sviluppo.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina tutti gli interventi in materia di arredo e decoro dell'ambiente urbano in modo diversificato a seconda delle zone del Capoluogo e delle Frazioni qui di seguito individuate che, a tal fine viene così suddiviso:

AMBITO 1 (da ora in poi A1): centro storico, ovvero tutto ciò che è dentro le mura della Città (nella fattispecie più precipua: Piazza Argoli e Piazza dell'Obelisco, larghi, strade e vicoli ad esse adiacenti ricompresi entro Porta dei Marsi, Porta Corazza, Porta San Rocco, Porta Valeria e Porta Romana); sono da ricomprendersi nell'Ambito 1 anche le seguenti zone specifiche: Largo del Popolo, marciapiede lato sud di Piazza Duca degli Abruzzi e marciapiede sud-ovest di Via G. Matteotti, Via Corrado d'Alessandro e scalinata di Porta San Rocco, Via Romana (da Porta Romana fino alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso), Piazza Ara del Soccorso.

AMBITO 2 (da ora in poi A2): centro, ovvero tutto ciò che è nell'immediatezza del centro storico (nella fattispecie più precipua: Piazza Duca degli Abruzzi, Viale Aldo Moro, Piazza Dante Alighieri, Largo Alceste Santini, Via della Torretta, Via Vincenzo Marini, Via Marconi, Via Jacobucci, Via XXIV Maggio, Via San Sebastiano, Via Lungo Imele, Via Transimele);

AMBITO 3 (da ora in poi A3): zone di prossimità al centro e zone periferiche escluse dall'elencazione degli ambiti 1 e 2, e le Frazioni.

2. Gli interventi, nei tre ambiti individuati al precedente comma, sono disciplinati nel presente regolamento.

Art. 4 DEFINIZIONI E CONTENUTI

1. Per arredo e decoro dell'ambiente urbano si intende qualsiasi intervento volto alla trasformazione dell'aspetto esteriore dei luoghi; in particolare il sistema degli interventi e le opere prospettanti, visibili, ubicate sullo spazio pubblico o di uso pubblico.

TITOLO II
ASPETTO ESTERIORE DELL'EDIFICO OVE INSISTONO LE ATTIVITA' DI CUI AL TITOLO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 5 TENDE PARASOLE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Le tende parasole, i cui materiali, forme, dimensioni ed ubicazione costituiscono parte integrante del prospetto di un edificio, devono rispondere a criteri di rispetto ed integrazione del decoro edilizio ed ambientale dei luoghi.

2. L'apposizione delle tende può avvenire solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione postuma alla presentazione di un bozzetto progettuale da indirizzare all'ufficio comunale preposto; tale bozzetto progettuale deve contenente la tipologia di materiale che si vorrà utilizzare, le certificazioni e il colore della tenda. Il progetto delle tende dovrà essere valutato rispetto alla loro compatibilità paesaggistica-ambientale ed alla presenza di edifici di interesse storico artistico, dall'ufficio comunale preposto.

3. L'apposizione delle tende può avvenire qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi architettonici della facciata.

4. Devono essere retrattili a falda inclinata, potranno superare la larghezza di apertura dei vani di porte d'ingresso, e anche in quei vani di porte d'ingresso delimitati dalle cornici architettoniche della misura sufficiente a garantire l'apertura di eventuali infissi e/o inferriate verso l'esterno ; dovranno essere del tipo estensibile senza appoggi a terra; lo sbraccio massimo della tenda dovrà essere contenuto entro la misura di 120 cm e comunque, in caso di presenza di marciapiede, non potrà eccedere la profondità dello stesso. Limitatamente alle attività che somministrano bevande e alimenti è consentito uno sbraccio maggiore di 120 cm, che comunque deve essere valutato rispetto alla loro compatibilità paesaggistica-ambientale ed alla presenza di edifici di interesse storico artistico. Sono ammesse le tipologie di tende a cappottina solo per le attività di categorie

commerciali ed artigianali che non somministrano alimenti e bevande, salva valutazione di compatibilità con le altre tende presenti nel cono visuale.

5. Devono essere collocate solo al piano terra, a servizio esclusivo delle attività commerciali prospicienti le piazze e le vie che presentano effettivi e dimostrati problemi di insolazione; in assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche non potranno essere installate tende, salvo che nelle aree pedonali, nei tratti viari soggetti a limitazione di circolazione delimitati dalla Giunta Comunale.

6. In A1, le tende parasole devono essere in teli di tessuto naturale (non plastico) lavabile, in tinta unita opaca, nella gamma dei toni del bianco o, come nella tradizione locale a bande verticali verde scuro e bianco, eccezionalmente possono essere autorizzate alcune tonalità di verde scuro e di bordeaux; esse devono inoltre essere istallate nel rispetto del codice della strada.

7. In A2 e in A3, le tende parasole possono essere in teli di tessuto anche plastico lavabile, ma comunque sempre in tinta unita opaca, nella gamma dei toni del bianco o, come nella tradizione locale a bande verticali verde scuro e bianco, eccezionalmente possono essere autorizzate alcune tonalità di verde scuro e di bordeaux; anche in questi ambiti naturalmente, esse devono essere istallate nel rispetto del codice della strada.

8. L'altezza minima da rispettare in ogni loro punto dalla quota di piano campagna o da quella di marciapiede è di cm 230; tale misura si intende comprensiva della fascia di finitura anteriore.

9. L'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio commerciale o artigianale è consentita solo sulla fascia anteriore di appendice della tenda, con il divieto di apporre marche di prodotti commerciali finalizzati alla propaganda commerciale.

10. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina.

11. Nel caso di aperture ad arco la tenda potrà essere suddivisa in due parti, una parte superiore sagomata fissa ed una del tipo con braccio estensibile a partire dalla linea di imposta dell'arco.

12. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione.

13. In A1, strutture e dispositivi meccanici adibiti alla gestione delle tende parasole, costruiti e installati almeno 50 anni prima dell'approvazione del presente regolamento, costituenti oggetti di interesse storico, devono essere conservati, restaurati e mantenuti anche se l'esercizio al quale si riferiscono non esiste più. Per quanto riguarda le strutture e i dispositivi meccanici nuovi, adibiti alla gestione delle tende parasole, essi dovranno essere in sintonia estetica compatibile alle normative paesaggistico-ambientali, specialmente quando sono apposte su edifici di interesse storico-artistico. Per quanto concerne l'approvazione dei dispositivi meccanici adibiti alla gestione delle tende parasole in A1, si rinvia comunque al punto 2 del presente articolo.

Art. 6 VETRINE

1. Nei locali destinati ad attività commerciale è consentita la installazione di vetrine ed attrezzature interne ai vani per esposizione, vendita e consumo dei prodotti trattati, nonché per chiusura e protezione degli stessi.

2. In A1, le vetrine realizzate e montate almeno 50 anni prima dell'approvazione del presente regolamento, di carattere storico, e quelle riconosciute di interesse culturale e artistico devono essere conservate, restaurate e mantenute anche se l'esercizio al quale si riferiscono non esiste più.

3. Il disegno della vetrina dovrà essere adeguato alle aperture e rispettare le linee, le forme, i colori, gli allineamenti e gli ingombri, salvaguardando la unitarietà del prospetto dell'edificio.

4. Nel caso di aperture ad arco i traversi orizzontali della vetrina dovranno rispettare la linea d'imposta dell'arco stesso. Qualora il rispetto di tale linea non consenta un'altezza minima di 2,00 mt, dovranno essere proposte soluzioni che non evidenzino alcuna linea; pertanto, il telaio dovrà essere a vetro unico.

5. Le vetrine, le porte e le altre attrezzature inserite nell'ambito delle aperture dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e risultare arretrate di almeno 15 cm dal filo esterno delle murature di prospetto.

6. In A1 per l'installazione delle vetrine sono consentiti i seguenti materiali: ferro, legno, ottone e corten. Oltre alla tipologia corten, i colori consentiti per il ferro, l'alluminio e l'ottone sono le tonalità del grigio antracite e del nero; per il legno dal noce chiaro al noce scuro.

7. In A1 l'installazione di nuove vetrine può avvenire solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione postuma alla presentazione di un bozzetto progettuale da indirizzare all'ufficio comunale preposto; tale bozzetto progettuale deve contenente la tipologia e il colore del materiale che si vorrà utilizzare. Il progetto di nuove vetrine dovrà essere valutato, rispetto alla loro compatibilità paesaggistica-ambientale ed alla presenza di edifici di interesse storico artistico, dall'ufficio comunale preposto.

8. Nel contesto di uno stesso fronte del singolo edificio, eventuali interventi parziali che interessino solamente l'ambito ristretto di un negozio, devono essere valutati nell'ambito urbano in cui ricadono, al fine di garantire, in tal modo, l'uniformità di immagine dell'intera facciata.

9. In A1 al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle vetrine è consentita l'installazione di grate, tenendo presenti le indicazioni dei materiali e dei colori così come disposti al punto n. 6 precedente.

10. I nuovi serramenti dovranno avere un disegno sobrio ed essenziale, garantendo una buona visibilità della vetrina e del vano commerciale all'interno.

11. In A1 e in A2 è vietato l'uso di qualsiasi tipo di supporto fisso o mobile esterno per l'esposizione dei prodotti, fatta eccezione che per quelli ortofrutticoli (che dovranno attenersi alle normative igienico sanitarie previste), e che dovranno fungere esclusivamente da supporto espositivo alle cassette o ai cesti contenenti i prodotti citati, nonché fatta eccezione per le tipologie di prodotti locali che concorrano alla promozione turistica del territorio, così come descritti nel successivo punto 2 dell'art. 9. Sono assolutamente vietati manichini e appendiabiti. Le attività commerciali che non hanno vetrine oppure che hanno vetrine espositive troppo piccole potranno richiedere all'ufficio comunale preposto, previa presentazione di un bozzetto progettuale, l'autorizzazione ad esporre un numero simbolico di prodotti (2 o 3 o 4 al massimo) su un supporto incorniciato e sorretto da cavalletto, sul modello dei cavalletti e delle tele sulle quali dipingono gli artisti. Il supporto incorniciato dovrà avere le dimensioni massime di cm. 70 x cm 100 (in verticale), comprensive della cornice stessa; l'altezza dell'impianto e del cavalletto non deve eccedere i 180 cm; il cavalletto non deve occupare la superficie eccedente il metro quadrato.

12. Quanto previsto o autorizzato nel punto n. 10 dovrà essere mantenuto in condizioni di pulizia e di decoro, senza ulteriori aggiunte di teli di cellophane o di teli o di reti ombreggianti. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione e di sanzione.

Art. 7 INSEGNE

1. Il seguente articolo disciplina nel dettaglio le insegne relative agli ambiti definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

2. In A1 le insegne costituenti oggetti di pregio, testimonianza storica e artistica, devono essere conservate, restaurate e mantenute.

3. In A1, qualora si tratti di installazione di nuova insegna, essa o potrà essere ispirata alle insegne antiche, oppure dovrà essere formata da caratteri indipendenti, non luminosi, applicati direttamente sul paramento esterno della muratura senza impiego di plafoni o pannelli di sottofondo, distribuiti su di un'unica fascia orizzontale di altezza non superiore a cm 30; tale fascia dovrà essere distanziata di almeno cm 20 dal limite superiore dell'architrave o di eventuali trabeazioni o di archi incorniciati e non potrà debordare oltre la larghezza della apertura o di eventuali cornici;

4. In A2 sarà consentita l'installazione di insegne della tipologia comune ma non quelle a bandiera. In A3 è consentita l'installazione di insegne della tipologia comune, comprese quelle a bandiera.

5. In A1 e in A2, l'insegna deve riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici (marchio o logo dell'attività) senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita.

6. In A1 per l'installazione delle insegne sono consentiti i seguenti materiali: ferro, legno, ottone e corten. Oltre alla tipologia corten, i colori consentiti per il ferro e l'ottone sono le tonalità del grigio antracite, del marrone scuro e del nero; per il legno le tonalità del noce scuro. Sono inoltre da prediligere insegne realizzate artisticamente in pittura, serigrafia o in incisione.

7. In A1 e in A2 è vietata la collocazione di insegne a bandiera; sono fatte salve le insegne storiche esistenti, dove eventuali nuove insegne dovranno essere realizzate con le medesime caratteristiche delle esistenti.

8. Laddove i locali destinati alle attività siano ubicati ai piani superiori, le insegne possono essere installate, solo sotto forma di targa, sul portone d'ingresso o a fianco di esso.

9. In A1 e A2 l'apposizione di nuove insegne può avvenire solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione postuma alla presentazione di un bozzetto progettuale da indirizzare all'ufficio comunale preposto; tale bozzetto progettuale deve contenente la tipologia di materiale e il colore che si vorrà utilizzare. Il progetto delle insegne dovrà essere valutato, rispetto alla compatibilità paesaggistica-ambientale ed alla presenza di edifici di interesse storico artistico, dall'ufficio comunale preposto.

10. In A1 e in A2, è vietato l'utilizzo di banner, stendardi, bandiere, supporti da terra per la promozione commerciale.

TITOLO III
ARREDO E DECORO
DEL SUOLO PUBBLICO CONCESSO ALLE ATTIVITA'
DI CUI AL TITOLO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel presente Capo vengono regolamentate tutte le strutture e tutti gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell'arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale o ambito urbano, pubblico o privato, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo armonico.

3. Per ottenere tutti i necessari titoli relativi alle strutture ed agli elementi mobili di cui al presente capo, è sempre necessario presentare all'ufficio comunale preposto un bozzetto progettuale dove siano indicati compiutamente i materiali, i colori, la tipologia di arredi e suppellettili e le relative certificazioni.

4. Tutte le strutture e gli elementi di arredo:

a) dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;

b) dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione.

6. Gli elementi pubblici di arredo e decoro di cui ai successivi articoli, in attesa della sostituzione e dall'adeguamento alla nuova linea d'arredo di cui al presente regolamento, sono utilizzati fino al termine imposto dalle norme del successivo Titolo V.

7. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente capo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, entro il termine imposto dalle norme del successivo Titolo V.

Art. 9 ELEMENTI MOBILI PER ESERCIZI COMMERCIALI

1. È consentito su suolo pubblico l'utilizzo di elementi mobili quali:

a) Leggii,
b) Espositori di merce.

Tali elementi mobili limitatamente all'A1, devono occupare una superfice di massimo ingombro pari a 1 m. di lunghezza e 0.50 m. di profondità e devono essere posizionati, previa presentazione di un bozzetto progettuale e previa autorizzazione dell'ufficio comunale preposto, in corrispondenza dell'ingresso dell'attività. Per l'ingombro degli elementi mobili, in A2 e A3, si rinvia al vigente

2. In riferimento al punto b) del comma precedente ed esclusivamente in A1 è ammessa l'esposizione solo delle merci attinenti alla promozione turistica del nostro territorio, quali prodotti della lavorazione del ferro o del rame, della lana, del cuoio o della pelle, oppure prodotti norcini o caseari secondo la normativa igienico-sanitaria di riferimento. L'esposizione di queste merci potrà avvenire attraverso intelaiature di legno o di ferro appese alle pareti, che non presentino sporgenze dalla parete stesa, oppure, per i prodotti norcini e caseari a mezzo delle tradizionali barre con i ganci sovrastanti gli ingressi delle attività commerciali o artigianali. Per tutto il resto si rimanda alle disposizioni contenute nel punto n. 11 dell'Art. 6.

3. In A1 e in A2 sono previsti in aggiunta agli elementi di cui al punto 1 anche eventuali cavalletti in ferro battuto, di dimensioni massime cm 50x70 ed altezza di cm 120 posizionati previa presentazione di bozzetto progettuale e previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale preposto, in corrispondenza dell'ingresso dell'attività.

4. Qualsiasi attrezzatura espositiva sussidiaria descritte nei punti precedenti, ammessa nel rispetto della disciplina dettata dal presente regolamento deve essere mantenuta, pulita e rimossa quotidianamente nell'orario di chiusura dell'esercizio di attività cui è riferita.

5. Solo in occasione di eventi o manifestazioni disciplinati ed autorizzati, salvo verifica con gli uffici competenti, è possibile derogare dai precetti precedenti e limitatamente al tempo di durata della manifestazione o evento.

Art. 10 DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente, in modo funzionale ed armonico, sullo spazio pubblico o di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. I dehors devono essere realizzati in materiali idonei per esterni, al fine di resistere agli agenti atmosferici.

3. Gli elementi qualificati come strutture e arredi mobili che costituiscono i dehors come accessori sono:

a) pedane ed elementi di protezione (vedi l'Art. 12);
b) tavoli, sedie e poltroncine anche a più posti (vedi l'Art. 13);
c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
d) leggii per menù;
e) contenitori raccolta rifiuti (vedi l'Art. 15);
f) impianti di illuminazione;
g) ombrelloni (vedi l'Art. 14);
h) fioriere e vasi (consentiti solo in A2 e in A3 - vedi comunque l'Art. 16);
i) ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni.

4. Gli elementi appartenenti alla stessa attività, o esercizio commerciale o ambito urbano, pubblico o privato, devono essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area concessa o prevista;

devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.

5. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita o con tenda parasole oppure con ombrelloni di forma rotonda, poligonale, quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie.

6. L'illuminazione dello spazio di dehors in cui siano presenti ombrelloni deve essere realizzata con sistemi contenuti o integrati nella struttura dell'ombrellone, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.

7. È consentita l'installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sugli ombrelloni, che di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.

8. È consentito altresì, l'installazione di sistemi di vaporizzazione acquea per refrigerio durante la stagione calda.

9. All'interno dei dehors è consentita l'installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 x 40, posti su piedistallo in metallo scuro verniciato a polveri di colore grafite.

10. In A1 è sempre vietato l'utilizzo di fioriere e vasi per delimitare il suolo pubblico dei dehors. In A2 è autorizzata l'installazione di vasi e fioriere, entro il perimetro del suolo pubblico concesso per la delimitazione dello stesso, ma previa presentazione di bozzetto progettuale che illustri il modello delle fioriere o dei supporti ai vasi. Non sono consentite ulteriori soluzioni di delimitazione dello spazio concesso.

11. Negli ambiti ove è concesso (e cioè in A2 e in A3) l'incuria delle piante contenute nelle fioriere e nei vasi, il loro stato abbandono, la scarsa pulizia e il decoro delle fioriere e dei vasi stessi sarà motivo di sanzione al titolare e del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

Art. 11 GAZEBO

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per gazebo si intende l'insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili con autonoma copertura, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o di uso pubblico, finalizzato esclusivamente al soggiorno all'aperto ed al ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il gazebo deve essere realizzato con materiali leggeri non stabilmente infissi al suolo ma semplicemente appoggiati ad esso, senza platee di cemento o altra sistemazioni di carattere permanente sull'area di sedime.

3. I gazebo devono essere costituiti da strutture leggere con copertura piana ed inclinazione sufficiente (1%) allo scolo dell'acqua.

4. Esclusivamente in A3, le strutture leggere possono essere munite di sistema di chiusura stagionale e\o protezione perimetrale che consentano di mantenere permeabilità visiva.

5. Il gazebo consentito è modulare ed unificato come tipologia. Esso può variare per dimensioni complessive e per materiali. La struttura può essere di alluminio o acciaio verniciato oppure legno naturale (per esterni); i tamponamenti orizzontali e verticali possono essere scelti tra le soluzioni: frangisole in alluminio o legno, tende a rullo, infisso in materiale idoneo e corrispondente alle norme di sicurezza. Per i materiali e i colori si rinvia alle disposizioni dell'art. 5.

6. Le finiture consentite saranno sempre di tipo opaco ed i colori e materiali per le tende saranno i medesimi delle tende parasole (vedi Art. 5).

7. Gli elementi qualificati come strutture e gli arredi mobili che allestiscono i gazebo come accessori sono:

a) pedane ed elementi di protezione (vedi l'Art. 12);
b) tavoli, sedie e poltroncine anche a più posti (vedi l'Art. 13);
c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
d) leggii per menù;
e) contenitori raccolta rifiuti (vedi l'Art. 15);
f) impianti di illuminazione;
g) fioriere e vasi (consentiti solo in A2 e in A3 - vedi comunque l'Art. 16);
h) ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni.

8. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale o ambito urbano, pubblico o privato, devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.

9. L'illuminazione del gazebo deve essere realizzata con sistemi contenuti o integrati alla struttura stessa, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati**;** in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.

10. È consentita l'installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sotto la copertura, sia di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.
È consentita altresì l'installazione di sistemi di vaporizzazione acquea per refrigerio durante la stagione calda.

11. All'interno dei gazebo è consentita l'installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 x 40, posti su piedistallo in metallo scuro verniciato a polveri di colore grafite.

12. In A1, è comunque vietata l'installazione dei gazebo, ad eccezione di particolari manifestazioni ed eventi temporanei, la cui installazione sarà valutata caso per caso dall'ufficio competente.

13. In A1 è sempre vietato l'utilizzo di fioriere e vasi per delimitare il suolo pubblico dei gazebo. In A2 è autorizzata l'installazione di vasi e fioriere, entro il perimetro del suolo pubblico concesso per la delimitazione dello stesso, previa presentazione di bozzetto progettuale che illustri il modello delle fioriere o dei supporti ai vasi.

14. Negli ambiti ove è concesso (e cioè in A2 e in A3) l'incuria delle piante contenute nelle fioriere e nei vasi, il loro stato abbandono, la scarsa pulizia e il decoro delle fioriere e dei vasi stessi sarà motivo di sanzione al titolare e del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

Art. 12 PEDANE ED ELEMENTI DI PROTEZIONE

1. Le pedane sono consentite qualora le sconnessioni del piano di appoggio o la pendenza stradale non offrono una stabilità sufficiente all'esercizio delle attività.

2. Le pedane devono essere dotate di una struttura in metallo tipo alluminio, leggera, flessibile, dotata di sostegni regolabili in altezza con piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti. L'altezza massima consentita per la pedana sarà di 30 cm. In caso di maggiori pendenze, si potrà valutare la realizzazione di pedane a gradoni, fino all'altezza massima di cm 70.

3. Il dislivello creato dalla pedana dovrà essere assorbito mediante rampe d'accesso adeguate per consentire l'accessibilità ai disabili, secondo le modalità previste dalle leggi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

4. È possibile decorare i moduli del piano di calpestio delle pedane, disegnandoli o verniciandoli con tecnica libera, per diventare eventualmente opere artistiche, etc. È vietata la decorazione finalizzata a qualsiasi tipo di propaganda.

5. La finitura del legno deve consentire resistenza e durabilità agli agenti esterni ed all'usura nella gamma delle tonalità del noce scuro e del grigio antracite.

6. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.

7. Lateralmente, il dislivello creato dalla pedana rispetto al piano di appoggio sarà aperto e lo spazio sottostante la pedana dovrà essere mantenuto in condizioni di pulizia.

8. Per quanto riguarda la necessità di apporre altri elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi sono realizzabili in strutture di sostegno in metallo zincato o acciaio, con passo di circa 1 m e di altezza massima di circa 1.80 m. fissati alla pedana, con barra di chiusura superiore. Il tamponamento delle specchiature può avvenire con materiale trasparente come vetro o simile, oppure mista con lamiera sottostante e sovrastante materiale trasparente come vetro o simile. L'altezza massima della parte metallica non deve superare i cm. 60.

9. La scelta del tamponamento dovrà prediligere la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane da salvaguardare.

10. In Piazza dell'Obelisco e in Piazza Argoli, non è consentita la collocazione di pedane al fine di colmare i dislivelli.

11. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

12. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale ed addebitati al titolare della concessione del suolo occupato.

13. I titolari delle attività di cui al titolo del presente regolamento che desiderano avere l'autorizzazione all'installazione di pedane, dovranno sempre presentare a riguardo un bozzetto progettuale che dovrà essere approvato dall'ufficio comunale preposto. L'ufficio comunale preposto

si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico-monumentali ed eventualmente di negarne l'installazione.

Art. 13 TAVOLI, SEDIE E POLTRONCINE

1. I tavoli e le sedie e le poltroncine da allocare all'esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita, e possono essere scelti secondo le tipologie indicate a titolo esemplificativo nel successivo punto 3 del presente articolo.

2. I tavoli e le sedie dovranno rispondere ad esigenze funzionali, estetiche ed economiche differenti, per garantire l'adeguata personalizzazione degli spazi mantenendo unità visiva e compositiva d'insieme.

3. In A1 e A2 i materiali utilizzabili sono: metallo, legno vimini e simil-vimini. Tali materiali devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Per i colori si rinvia alle tonalità brunite del nero, del grigio antracite, della "canna di fucile" o verde scuro.

4. In A1 e A2 sono vietati materiali plastici, a meno ché non richiamino nei colori e nell'impressione esteriore i materiali indicati nel precedente punto 3.

5. In A1 e A2 i materiali consentiti per i tavoli sono così individuati:

a) per la struttura quelli di cui al punto 3;
b) per il piano d'appoggio dei tavoli, oltre a quelli di cui al comma 3, in aggiunta è consentito l'uso del vetro, del legno opportunamente trattato (personalizzabile mediante incisione, pressione o marcatura a fuoco) o della pietra locale.

6. Per quanto concerne il tovagliato, in A1 e in A2 esso dovrà essere in fibra naturale, non plastificato, nelle tonalità di colore del bianco, del verde scuro o del bordeaux e comunque che non abbia una tonalità sgargiante o fluorescente. Qualora il titolare dell'attività opzioni per altre soluzioni che non siano contemplate nel presente regolamento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale preposto, per l'opportuna approvazione, l'indicazione visiva della tipologia di stoffa (materiale, colore ed eventuale fantasia) che desidera apporre sui tavoli.

7. In A1 e A2 i materiali consentiti per le sedie sono così individuati:

a) per la struttura quelli di cui al punto 3;
b) per la seduta e lo schienale, oltre a quelli previsti al comma 3, in aggiunta è consentito uso di tessuto lavabile, ed eventuale cuscino con fodera personalizzabile nei toni del colore bianco, tortora, verde scuro e bordeaux.

8. Ogni altro modello eventualmente proposto deve possedere le caratteristiche materiali riportate nel presente regolamento.

9. Specialmente per l'A1 e l'A2 è sempre consigliabile comunque presentare all'ufficio comunale preposto l'indicazione visiva di sedie e tavoli, prima del loro acquisto, così da accertare la rispondenza alle disposizioni del presente regolamento.

10. In A1 e in A2 sono sempre vietati per le sedute equiparabili a sedie e per i piani d'appoggio equiparabili a tavoli l'uso di legno grezzo, di bancali e materiale non idoneo che non sia ricompreso nelle indicazioni previste al punto 3 del presente articolo.

Art. 14 OMBRELLONI A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. È consentita l'installazione di ombrelloni solo ai pubblici esercizi prospicienti gli spazi aperti, entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico loro concesso.

2. È vietato apporre sulla parte coprente dell'ombrellone scritte in carattere alfanumerico, simboli o marchi in generale finalizzati alla propaganda commerciale.

3. È consentita, solamente sulla facciata perimetrale, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio.

4. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo con palo centrale o laterale, con finiture per esterno opache e base d'appoggio in metallo\acciaio idonea al sostegno della struttura. Sono esclusi a riguardo di questa tipologia di arredo i materiali plastici.

5. La forma dell'ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno.
In A1, il telo di copertura dovrà essere di tessuto naturale (non plastico, ma impermeabile) lavabile, sempre in tinta unita opaca, nella gamma dei toni del bianco.
In A2 e in A3 il telo di copertura potrà essere di tessuto naturale (non plastico, ma impermeabile) lavabile, sempre in tinta unita opaca, nella gamma di toni del bianco e possono essere autorizzate alcune tonalità di verde scuro e di bordeaux.

6. Se accostati, gli ombrelloni potranno prevedere un sistema di cerniere che renderà possibile l'aggregazione di due o più moduli.

7. Gli ombrelloni potranno essere integrati con sistemi audio e lampade ad infrarossi per il riscaldamento in ambienti esterni.

8. In A1 e in A2 non è consentita l'installazione, neanche temporanea, di teli verticali frangi vento o frangi sole che pendano dal perimetro superiore dell'ombrellone stesso, così da costituire un ambiente chiuso sul suolo pubblico. Al fine di provvedere protezioni laterali è concessa l'installazione provvisoria, previa approvazione, prima dell'acquisto, del modello individuato dal titolare del pubblico esercizio, di paravento modulari, caratterizzati da una forma minimalista, interamente o almeno nella parte superiore realizzati con materiale trasparente, di altezza non superiore ai 180 cm.

9. L'illuminazione deve essere realizzata con sistemi contenuti o integrati alla struttura stessa, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.

10. Eventuali cavi di impianti di illuminazione, elementi vari, cerniere per l'aggregazione di due o più moduli di ombrelloni, non dovranno costituire impedimento all'immediato smantellamento degli stessi per qualsiasi motivo inerente la pubblica sicurezza, emergenze pubbliche o anche pubblica utilità richiesta dall'Ente comunale.

11. I titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, ed ogni componente deve essere sempre in ordine, pulito e funzionale. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

Art. 15 GETTACARTE E PORTARIFIUTI

1. In A2 e in A3, i gettacarte ed i portarifiuti installati a cura dei titolari di esercizi di cui al titolo del presente regolamento devono essere uniformati alle tipologie e alle dimensioni di quelli installati dall'Ente comunale. In A1 non è concesso ai titolari delle attività di cui al titolo del presente regolamento installare gettacarte e portarifiuti.

2. Il portarifiuti potrà essere di tipo autoportante, con supporto centrale fisso tale da permettere il fissaggio a terra; a seconda delle esigenze funzionali sarà scelto tra la tipologia a scomparto unico oppure a scomparti multipli per la raccolta differenziata; in ogni caso potrà essere integrato anche con vano posacenere.

3. Laddove sono previsti due o più portarifiuti vicini va obbligatoriamente privilegiato il tipo a scomparti multipli per la raccolta differenziata.

4. Le indicazioni riguardanti il genere di rifiuto ed il vano di destinazione devono essere uniformate per tutti i portarifiuti, riconoscibili tramite l'uso di colori, simboli e font e riportate anche in caratteri braille.

5. Il gettacarte/portarifiuti avrà forma cilindrica ed una struttura di metallo tipo lamiera di acciaio verniciata nei toni del grigio scuro, la composizione del portarifiuti dovrà essere tale da agevolare le operazioni di ricambio del sacchetto interno.

6. Tutte le utenze assegnatarie di contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti, quali mastelli, bidoni carrellati e/o cassonetti, devono attenersi rigorosamente all'esposizione degli stessi per la raccolta porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario del gestore e nei seguenti orari stagionali: dal 1 ottobre al 31 maggio non prima delle ore 21.00 e comunque fino alle ore 6.00; dal 1 giugno al 30 settembre non prima delle ore 23.00 e comunque fino alle ore 6.00.

7. E' assolutamente vietato alle attività commerciali, ristorative, di bar e similari l'esposizione permanente sul suolo pubblico dei mastelli, dei bidoni carrellati e/o dei cassonetti.

Art. 16 ESSENZE PERENNI E STAGIONALI, FIORIERE, VASI ED ALTRI ARREDI

1. Fioriere, vasi ed altri arredi devono sempre costituire, laddove sia concesso installarli, elementi di decoro e di arricchimento estetico dell'ambito urbano ove insisteranno. Le fioriere e i vasi devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni. Si prediligano a tal riguardo materiali naturali e non plastici, colori il più possibile conformi alla naturalezza del materiale originario, forme classiche e sobrie. Le essenze e i fiori stagionali, nonché le piante perenni che si vorranno piantumare nelle fioriere e nei vasi autorizzati, siano sempre vivi e ben curati, non devono essere ammalati, né infestati da parassiti.

2. I materiali ammessi per le fioriere sono i seguenti:

a) terracotta

b) rame o ghisa al naturale
c) ferro trattato, acciaio e acciaio corten.

3. In A1 non è consentita l'installazione di fioriere di alcun tipo per delimitare l'occupazione di suolo pubblico.

4. In A2 e in A3 è consentita l'installazione di fioriere e vasi per delimitare l'occupazione di suolo pubblico autorizzata alle attività di bar, ristoranti, pub, enoteche e similari previa presentazione di bozzetto progettuale all'ufficio comunale preposto.

5. L'altezza massima dalla base delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'ufficio comunale preposto. L'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt 1,50.

6. In A1 per nessun motivo è consentita l'apposizione di ulteriori arredi che non siano quelli previsti per questo ambito negli articoli 10, 11 e 13.

Art. 17 SEGNALETICA DI ATTIVITA' RISTORATIVA E ALBERGHIERA

1. Per gli esercizi alberghieri o di B&B, situati in strade secondarie e in posizione defilata dalle principali vie di transito, si potrà installare un'insegna in corrispondenza dell'intersezione della strada ove detti locali hanno sede, con una via o uno spazio pubblico di maggiore frequentazione.

2. Non è ammesso installare, per la stessa categoria, più di una insegna in corrispondenza del medesimo incrocio; l'eventuale presenza di più esercizi nella stessa via potrà essere segnalata aggiungendo nella stessa insegna le denominazioni dei diversi esercizi.

3. I cartelli possono essere inseriti su supporto standard, che potrà anche essere di tipo mobile a cavalletto, in ferro battuto, color nero o nei toni del grigio scuro o "canna di fucile". Sono inoltre da prediligere insegne realizzate artisticamente in pittura, serigrafia o in incisione.

4. Qualora si tratti di segnaletica del tipo standard installata su palo fisso, sul modello di quella utilizzata su tutto il territorio nazionale, in A1 sia di piccole dimenzioni, in A2 e A3 può essere di dimensioni ordinarie.

5. La segnaletica non ricompresa al punto 3, dovrà rispettare la normativa contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con scritte bianche su campitura marrone, della tipologia utilizzata su tutto il territorio nazionale.

6. La struttura di sostegno della segnaletica deve essere realizzata in metallo verniciato con colore grigio.

7. L'apposizione di nuovi cartelli e\o di eventuali altri sistemi di segnaletica e informazione dovrà essere valutata dall'Amministrazione comunale, secondo i criteri di indirizzo che vorrà esprimere a riguardo, e dall'ufficio comunale competente.

Art. 18 SEGNALETICA PER LE ATTIVITÀ

1. I negozi, i ristoranti, i bar ed in genere i locali di ristoro, nonché gli alberghi e i B&B situati lungo strade secondarie ed in posizione defilata dalle principali vie di transito veicolare e pedonale,

possono installare, segnaletica di attività in prossimità dell'intersezione con la strada di maggior frequentazione, sul modello indicato al punto 3 dell'Art. 17, previa presentazione di bozzetto progettuale all'ufficio comunale competente e successiva autorizzazione.

2. In A1, i singoli cartelli di cui al punto 3 dell'Art. 17 dovranno avere dimensioni massime di cm 60 x 90 (in verticale), l'altezza del manufatto non dovrà superare il m. 1.80 e lo spazio di suolo pubblico occupato dal cavalletto non dovrà eccedere il metro quadrato.

3. Ogni attività potrà istallare una sola segnaletica di cui al punto 3 dell'Art. 17 indicante esclusivamente il nome, il logo dell'attività, l'indicazione o la direzione da seguire.

Art. 19 ILLUMINAZIONE PRIVATA

1. L'illuminazione privata degli esercizi pubblici e commerciali deve avvenire per quanto possibile dall'interno delle vetrine o degli imbotti delle porte e finestre.

2. Ogni vetrina, previa dimostrata impossibilità di inserimento interno al vano, potrà avere un unico corpo illuminante privato, da posizionarsi superiormente al centro della bucatura ed in maniera da non interferire con eventuali cornici o decori.

3. Le sorgenti luminose da utilizzare saranno quelle previste dalla vigente normativa.

4. La temperatura di colore delle sorgenti sarà omogenea al fine di uniformare l'illuminazione privata a quella pubblica.

Art. 20 ADDOBBI E LUMINARIE

1. Durante il periodo natalizio e per lo svolgimento di feste e manifestazioni, sono consentite particolari caratterizzazioni con addobbi e luminarie.

2. Qualora l'iniziativa provenga da associazioni, comitati, gruppi di esercenti commerciali o privati cittadini, essa deve sempre essere approvata dall'ufficio comunale preposto, previa presentazione di bozzetto progettuale ove siano specificate la tipologia e la durata dell'allestimento.

3. In A1 e in A2, durante il periodo natalizio, iniziative di addobbi e luminarie in capo ai gestori di attività commerciali e imprenditoriali dovranno uniformarsi il più possibile al progetto di luci artistiche che l'Amministrazione comunale vorrà proporre. Sarà comunque opportuno da parte dei gestori di attività commerciali presentare all'ufficio comunale preposto, in via preliminare, una bozza progettuale di quanto previsto, per l'opportuno nulla osta. In tale bozza progettuale dovranno essere indicate la tipologia e la durata dell'allestimento stesso.

4. Gli addobbi e le luminarie natalizie non devono essere installati prima del 5 novembre e siano rimossi entro il 3 febbraio.

5. In via generale, tutti gli allestimenti di altre tipologie di addobbi e luminarie, nonché il relativo smontaggio, dovranno avvenire esclusivamente nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quelli fissati per l'evento, fatta eccezione che non venga disposto altrimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

6. È possibile apporre striscioni, stendardi ed elementi che decorino le strade, in via provvisoria, e solo entro i limiti di tempo che ineriscono l'evento a cui tali decorazioni fanno riferimento. Il tutto sia sempre effettuato con decoro, cura e arte. È vietato apporre striscioni ed elementi che tagliano la vista dei monumenti e dei panorami.

7. In ogni caso il progetto e la realizzazione degli addobbi e degli impianti necessari per lo svolgimento dell'evento o manifestazione dovrà essere preventivamente depositato all'attenzione dell'ufficio comunale competente, con l'indicazione dettagliata degli allacciamenti da eseguirsi alle reti di distribuzione e le soluzioni previste per la mimetizzazione e protezione degli impianti stessi.

TITOLO IV
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina comunale in materia di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o gravate da uso pubblico o privato destinate ad uso pubblico, il presente capo disciplina l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico con strutture temporanee o elementi di arredo da utilizzarsi principalmente per l'attività di ristoro all'aperto.

2. Ai gestori di locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa l'occupazione parziale e temporanea di vie, piazze ed altre parti del suolo pubblico comunale o privato di uso pubblico nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di arredi o elementi mobili (es. sedie, tavolini, ombrelloni, etc. di cui agli articoli precedenti) e di strutture a carattere stagionale o temporaneo (pedane, gazebo, etc. di cui agli articoli precedenti) e l'eventuale delimitazione, (in A2 e A3) delle aree stesse con elementi (es. vasi da fiori, etc. di cui ai precedenti articoli), nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli e degli altri obblighi di legge.

3. La disposizione di tali arredi non dovrà in ogni modo ostacolare il flusso pedonale o veicolare e non dovrà recare pregiudizio all'estetica degli edifici e del contesto urbano.

4. L'installazione delle opere di arredo di cui al Titolo II non è soggetta a titolo abilitativo, ma è richiesto apposito titolo di concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico qualora siano ubicati sul suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico.

5. Pertanto, tali elementi devono possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento può essere infisso nella pavimentazione, salva specifica autorizzazione legata a motivi di sicurezza.

6. Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà.

7. L'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico con gli arredi, di cui ai precedenti articoli, è comunque limitata esclusivamente al periodo di tempo indicato nella domanda che i titolari delle attività presentano al Comune secondo le disposizioni dell'ufficio preposto.

8. Tutti gli oggetti e le attrezzature installate in detto periodo devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia e di decoro da parte dei gestori e devono essere completamente e tassativamente rimosse alla scadenza del periodo consentito.

Art. 22 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo disciplina, con norme di carattere amministrativo e tecnico, l'occupazione temporanea del suolo pubblico, privato gravato da uso pubblico ed aree private destinate ad uso pubblico, per la realizzazione di gazebo e dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali, di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività ristorative.

Art. 23 CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI E DI UTILIZZO E GESTIONE DEGLI SPAZI AUTORIZZATI

1. Non è consentito occupare spazio e installare gazebo o dehors in prossimità di intersezioni viarie. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio che di norma non deve essere inferiore a metri 2 (due), salvi i casi di diversa valutazione effettuata dal Comando della Polizia municipale in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica.

2. L'autorizzazione non potrà inoltre, essere rilasciata qualora i gazebo o i dehors impediscano la visuale, creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada. In ogni caso deve essere garantito il libero ed agevole passaggio ai disabili.

3. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a 1 mt.

4. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione e dalle norme di legge in vigore.

5. I gazebi ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

6. L'occupazione del suolo pubblico è concepibile per un massimo di 60 metri quadrati in prossimità dell'attività commerciale. Se il locale interessato ha una superficie interna superiore a 80 metri quadrati, la superficie massima di occupazione del suolo pubblico aumenta fino ad equivalenti 80 metri quadrati. Le attività commerciali che hanno sede nei vicoli, con una superficie interna di almeno 50 metri quadrati, possono occupare una superficie esterna non superiore a 40 metri quadrati; se il locale interno è inferiore a 50 metri quadrati, il suolo pubblico in concessione non può superare i 20 metri quadrati.

7. La lunghezza massima dell'occupazione non dovrà, di norma, eccedere il prospetto del locale stesso. Nel caso di occupazione estesa anche in aree limitrofe, rispetto alla proiezione del pubblico esercizio, occorre l'assenso scritto del titolare degli esercizi interessati.

8. L'occupazione di suolo pubblico non deve essere pregiudizievole alla libera circolazione dei pedoni, dei mezzi di soccorso e di emergenza e comunque dei veicoli in generale; non deve inoltre arrecare danno alle altre attività limitrofe.

9. L'occupazione di suolo per la collocazione dei dehors in riferimento alla planimetria autorizzata dal Sindaco e dal competente ufficio comunale non potrà superare quanto indicato nella stessa e comunque tutti i manufatti devono essere esclusivamente ricompresi entro l'area concessa.

10. Le strutture temporanee devono comunque mantenere una distanza reciproca da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1.20, salvi i casi di diversa valutazione effettuata dal Comando della Polizia municipale.

11. Non è consentito installare delle strutture o dei dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare.

12. I dehors o i gazebo autorizzati dovranno, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato.

13. Per le definizioni, le tipologie, i materiali e le caratteristiche tecniche degli arredi e delle strutture si rimanda al titolo II del presente regolamento.

14. ► **All'interno e all'esterno dei locali e negli orari consentiti non dovranno essere superati i valori limite previsti per le emissioni sonore e quindi non si dovrà superare il valore di 50 DB (TAB B emissioni sonore) previsto nel Piano Acustico Comunale vigente, e comunque non dovranno essere prodotti rumori e musica tali da causare disturbo della normale quiete pubblica.**

Art. 24 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS E GAZEBO

1. Sugli elementi e le strutture che compongono i dehors e gazebi non sono ammessi messaggi pubblicitari se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio, o a carattere istituzionale, non luminosi né illuminati.

2. Nella superficie autorizzata non sono ammessi cartelli pubblicitari o altri ingombri, in particolare non è ammesso, né all'esterno né all'interno delle vetrine prospicienti le vie e le piazze, alcun elemento non riconducibile all'arredo dell'esercizio concessionario.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

1. Gli Uffici competenti possono effettuare sopralluoghi, anche a campione, sia in fase iniziale di installazione o montaggio che in caso di smontaggio o rimozione.

2. Alla Polizia Municipale è demandato il controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni di legge, la violazione delle norme precettive di cui al presente regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria così come disciplinato dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.

4. Nel caso di rimozione forzosa da parte dell'Amministrazione Comunale, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

5. Il materiale rimosso viene conservato dall'Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 giorni; scaduto tale termine, si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

6. Delle relative operazioni di cui al comma precedente, si deve dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.

7. Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale, sostenute dall'Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 26 ENTRATA IN VIGORE, MISURE DI SALVAGUARDIA E NORME DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera consiliare di approvazione.

2. I procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento dovranno integrare ed adeguare l'istruttoria alla presente disciplina.

3. Il rinnovo deve essere concesso previo adeguamento alla presente disciplina.

4. Per le strutture che siano già state oggetto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di agevolare la transizione alle nuove norme del regolamento di arredo urbano, è data la possibilità di adeguare tali strutture entro 2 anni dall'approvazione della nuova disciplina.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti in materia.